Comune di Piazza Armerina - Prot. 0032098 del 12-08-2022 in partenza

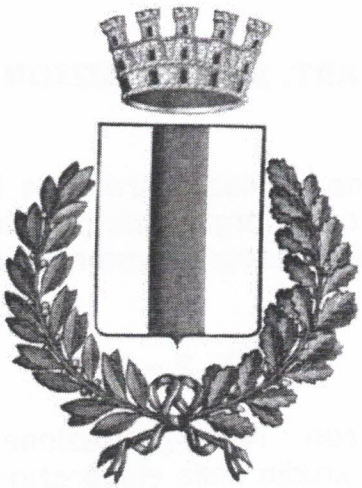

CITTA' DI PIAZZAARMERINA

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA PER IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

Comune di Piazza Armerina - Prot. 0032098 del 12-08-2022 in partenza

ART. 1 – ISTITUZIONE

E' istituita presso il Comune di Piazza Armerina la Consulta Comunale per il commercio e l'artigianato, quale organismo permanente di comunicazione e di raccordo tra le esigenze delle categorie commerciali e artigianali e la Pubblica Amministrazione locale.

ART. 2 – FINI

La Consulta collabora con l'Amministrazione Comunale con funzioni propositive, consultive e di studio nella elaborazione di politiche di promozione e di sviluppo delle attività economiche connesse con il settore del commercio e dell'artigianato, collaborando con la stessa sia nella fase ideativa, nella fase progettuale che nella fase esecutiva.
La Consulta:

- È uno strumento di conoscenza delle realtà, dei bisogni locali e delle politiche legate al commercio e all'artigianato;
- Promuove, auto finanziandosi o ricercando finanziamenti con Enti pubblici o privati, progetti, ricerche, dibattiti ed iniziative attinenti il settore del commercio e dell'artigianato;
- Attiva e promuove iniziative per la scoperta, la valorizzazione e il coordinamento delle risorse presenti sul territorio;
- Favorisce il raccordo tra le varie associazioni di categoria e le istituzioni locali;
- Fornisce pareri in merito a strumenti di programmazione nei settori di competenza;
- Propone all'Amministrazione Comunale soluzioni per i problemi che ostacolano lo sviluppo della attività produttive sul territorio;
- Opera con criteri che garantiscano equità, democrazia e trasparenza.

ART. 3 – ORGANI

Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Consiglio e il Presidente.
Ai componenti degli organi della Consulta non è attribuito alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, non trattandosi di commissione consiliare o comunale prevista per legge. Tutti gli organi decadono insieme con il Consiglio Comunale e sono rinnovati in occasione dell'insediamento di un nuovo Consiglio Comunale.

Comune di Piazza Armerina - Prot. 0032098 del 12-08-2022 in partenza

ART. 4 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i rappresentanti delle attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, nonchè artigianali che manifestano la propria volontà di adesione alla Consulta. La volontà di aderire si può manifestare in qualsiasi momento facendone semplice richiesta ad un membro del consiglio e/o al Presidente. Le adesioni e le eventuali revoche sono oggetto di comunicazione obbligatoria nelle sedute assembleari. Il Consiglio Comunale prende atto dell'istituzione dell'Assemblea e dell'elenco delle imprese aderenti con cadenza annuale quando il Presidente presenta al Consiglio Comunale una breve dichiarazione in merito.
Nelle sedute di prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti, o in seconda convocazione entro le successive 48 ore, con i soli componenti presenti.
Sono membri di diritto dell'Assemblea, senza diritto di voto, l'Assessore con delega ai settori di competenza della Consulta o, in mancanza, il Sindaco.
La prima seduta dell'Assemblea è autoconvocata da titolari di attività commerciali e artigianali. Successivamente l'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, o dell'assessore. La convocazione avviene tramite lettera semplice, anche trasmessa tramite fax ,WhatsApp o e-mail, con un preavviso di almeno 3 giorni.

ART. 5 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea.
Esso è così composto:
- Sindaco o Assessore o altro delegato del Sindaco– senza diritto di voto.
- Presidente dell'Assemblea.
- 8 membri eletti dall'Assemblea
- Alle organizzazioni di categoria che vorranno far parte della Consulta sarà consentita la nomina di un componente per ciascuna organizzazione.
- Ai componenti si aggiungono un consigliere di maggioranza ed uno di opposizione senza diritto al voto.

Il Consiglio funge da organo di raccordo e di sintesi di tutte le proposte, provvede all'istruttoria delle proposte di lavoro ed è convocato dal Presidente. Per ogni seduta del consiglio dovrà essere redatto, a cura di un consigliere scelto all'inizio della riunione, un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi. E' l'organo operativo e ad esso compete organizzare il programma di lavoro e le proposte che verranno illustrate e, se necessario, approvate dall'Assemblea e poi avanzate agli organi dell'Amministrazione Comunale.

Comune di Piazza Armerina - Prot. 0032098 del 12-08-2022 in partenza

ART. 6 - IL PRESIDENTE

Nella seduta di prima convocazione il consiglio direttivo elegge il proprio Presidente, in base a considerazioni di merito e di competenza. Il Presidente deve essere eletto con la maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta, si procederà a successiva votazione ed il Presidente sarà validamente eletto a maggioranza semplice. Il Presidente riveste la funzione di rappresentanza ufficiale della Consulta nei confronti dell'Amministrazione Comunale e in tutte le sedi in cui si esplica l'attività della Consulta stessa.
Con le stesse modalità la Consulta eleggerà anche un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente, in caso di assenza, in tutte le sue funzioni.

ART. 7 – FUNZIONAMENTO

I componenti del Consiglio che non partecipino alle riunioni per quattro volte consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti. Il primo dei non eletti surrogherà il consigliere decaduto, nella prima seduta dell'assemblea utile.
Le decisioni del Consiglio e dell'Assemblea della Consulta sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni qualvolta è convocata l'Assemblea è convocato anche il Consiglio direttivo, viceversa il Consiglio direttivo, se ritiene utile ed opportuno, può riunirsi anche indipendentemente dall'Assemblea.

ART. 8 – SEDE

La Consulta ha sede presso la residenza municipale del Comune di Piazza Armerina che, laddove possibile, metterà a disposizione propri locali.

ART. 9 – MODIFICHE

Eventuali modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea e la loro efficacia è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ART.10 – AUDIZIONI

Qualora lo ritenga opportuno la Consulta, al fine di una più corretta informazione, può invitare di volta in volta, dipendenti comunali esperti in materia. In casi specifici, previo assenso della Giunta Comunale e senza aggravio di spese per l'Ente, possono essere invitati anche tecnici con specifiche competenze. Possono, inoltre, essere invitati ai lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Comune di Piazza Armerina - Prot. 0032098 del 12-08-2022 in partenza

ART. 11 – ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea. Fanno parte dell'Assemblea e hanno diritto al voto, tutti i commercianti ed artigiani in regola con la normativa vigente in materia, che esercitano la propria attività nel territorio del Comune di Piazza Armerina, previa accreditamento presso il competente Ufficio Commercio del Comune che ne verifica i relativi requisiti. Al momento dell'accreditamento, che può essere effettuato anche telematicamente collegandosi sul sito web dell'Ente, ogni componente dell'Assemblea può manifestare la propria candidatura al consiglio direttivo. Sono eletti nel consiglio direttivo i primi nove candidati che ottengono il maggior numero di voti. A' parità di voti è eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione presso la competente C.C.I.A.A.
Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dall'approvazione del Consiglio Comunale. Dopo tale termine è possibile procedere alle procedure di accreditamento che avranno la durata di ulteriori 15 giorni. Entro i successivi 15 giorni si stabilirà la data ed il luogo delle votazioni.

ART. 12 – RINVIO

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge e statutarie, in quanto applicabili, vigenti in materia.